

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3652 del 02/07/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CON CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA DIRAMAZIONE DEL FIUME BIDENTE, AD USO DOMESTICO IN LOCALITA' BERLETA - COMUNE DI SANTA SOFIA (FC). SIG.RA CUNI VERDIANA - PRATICA N. FC08A0023.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3808 del 02/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due LUGLIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CON CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA DIRAMAZIONE DEL FIUME BIDENTE, AD USO DOMESTICO IN LOCALITA' BERLETA - COMUNE DI SANTA SOFIA (FC). **SIG.RA CUNI VERDIANA** - PRATICA N. FC08A0023.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-107 del 30/08/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 “Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo e, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 13187 del 15/11/2010 è stata rilasciata al Sig. Bellini Francesco, CF BLLFNC38A16I310N, la concessione (pratica n. FC08A0023) con scadenza al 31/12/2014, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dal Fiume Bidente (risorsa n. FCA9651), ubicato in area di proprietà terzi, in Località Berleta in Comune di Santa

Sofia (FC), ad uso domestico (per servizi igienici), per una portata massima pari a 1,30 l/s e per un volume annuo pari a circa 360 mc;

- con domanda registrata n. PG/2014/465457 del 02/12/2014, il Sig. Bellini Francesco, CF BLLFNC38A16I310N, ha richiesto il rinnovo senza modifiche della suddetta concessione, in corso di istruttoria mai giunto agli atti finali;
- con domanda registrata n. PG/2024/15144 del 25/01/2024, successivamente completata con documentazione trasmessa con nota registrata n. PG/2024/33054 del 20/02/2024, la Sig.ra Cuni Verdiana, CF CNUVDN42M42D704M, in qualità di erede del defunto Sig. Bellini Francesco, a seguito dell'assenso sottoscritto dai restanti eredi con dichiarazione datata 22/01/2024, ha richiesto il subentro nella suddetta domanda di rinnovo per il cambio di titolarità della concessione in esame;

PRECISATO che a seguito di approfondimenti tecnici effettuati con la Sig.ra Cuni Verdiana, è emerso in particolare che la derivazione avviene mediante prelievo da diramazione alimentata con acque superficiali del Fiume Bidente in Località Berleta, in Comune di Santa Sofia (FC), ubicato in area catastalmente identificata nel relativo NCT al Foglio 75, mappale 16;

CONSIDERATO che il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione dopo la scadenza dello stesso, a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA sito n. 88, tipo ZSC, codice sito IT4080011, denominata *"RAMI DEL BIDENTE, MONTE MARINO"*;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi della nuova normativa sulla valutazione di Incidenza (con particolare riferimento all'Allegato A di cui alla Determina Regionale n. 14585 del 13/07/2023), la tipologia d'intervento proposto (derivazione di acque pubbliche superficiali) rientra tra quelli ricompresi nell'Elenco degli interventi di modesta entità, valutati come non incidenti negativamente

ed è, pertanto, considerato “attività libera” che non richiede l’effettuazione della pre-valutazione, a condizione di rispettare durante l’esecuzione delle lavorazioni le Condizioni d’Obbligo generiche e quelle indicate per la specifica tipologia di intervento, rispettivamente riportate ai punti A, B, C di pag. 75 e al punto 38 B dell’Allegato A alla medesima Determinazione;

EVIDENZIATO che, pertanto, conformemente a quanto stabilito dall’art. 36, comma 1 del R.R. n. 41/2001, la domanda in esame presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria ai sensi dell’art. 6 del medesimo Regolamento;

CONSIDERATO che la medesima domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo, nonché di subentro per cambio titolarità di concessione ordinaria, rispettivamente ai sensi dell’art. 27 e dell’art. 28 del R.R. n. 41/2001;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 07/06/2024, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d’impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall’Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti (contatore volumetrico);
 - ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
 - ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:

- DMV estivo (maggio/settembre): 0,30 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,47 mc/s;
- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 33848 del 27/05/2024, registrata n. PG/2024/97032 del 27/05/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Sig.ra Cuni Verdiana: assenso al rispetto delle Condizioni d'Obbligo in materia di VINCA riportate nel disciplinare di concessione, rilasciato con dichiarazione sottoscritta in data 22/01/2024 (trasmessa in allegato alla suddetta istanza di subentro registrata n. PG/2024/15144 del 25/01/2024);
- Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale: parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 17904 del 20/06/2024, registrata n. PG/2024/114591 del 21/06/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT081102010000001ER, denominato "Bidente di Corniolo - Bidente", avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: BUONO;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,30 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,47 mc/s;
- stress idrico: SI;
- corpo idrico a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso domestico (per servizi igienici), le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 360 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1195/2016;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica non è stato variato per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso domestico sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che il Sig. Bellini Francesco, in qualità di concessionario uscente ha versato:

- in data 05/05/2003 un importo pari a euro 51,65 dovuto a titolo di deposito cauzionale;
- in data 12/05/2008 un importo pari a euro 87,00 corrispondente alle spese istruttorie dovute per il rinnovo della suddetta concessione;
- i canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica fino all'anno 2023 compreso;

ACCERTATO, altresì, che la Sig.ra Cuni Verdiana, in qualità di concessionario subentrante ed erede del Sig. Bellini Francesco, ha versato:

- in data 10/01/2024 l'importo pari a euro 90,00 corrispondente alle spese istruttorie dovute per il subentro nella suddetta istanza di rinnovo per cambio di titolarità della concessione in esame;
- in data 10/01/2024 un importo pari a euro 48,10 corrispondente ai canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per il periodo 2024-2028;
- in data 28/06/2024 un importo pari a euro 48,10 corrispondente alla somma restante ancora da corrispondere, al netto di quanto già versato in data 10/01/2024, relativa ai canoni complessivamente dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per il periodo di dieci anni di durata della concessione pari a euro 96,20 (come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione);

- in data 28/06/2024 la somma pari a euro 198,35 dovuta a titolo di integrazione del suddetto deposito cauzionale già versato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo al minimo pari a euro 250,00;

ATTESO che il canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2024 è pari a euro 9,62;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

DATO ATTO che è non stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, in quanto il concessionario è un privato e non un'impresa;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est, Ing. Milena Lungherini, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Sig.ra Cuni Verdiana, CF CNUVDN42M42D704M, in qualità di erede del defunto Sig. Bellini Francesco, CF BLLFNC38A16I310N, il cambio di titolarità della concessione ordinaria (pratica n. FC08A0023), precedentemente intestata al medesimo Sig. Bellini Francesco;
2. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Sig.ra Cuni Verdiana, CF CNUVDN42M42D704M, la concessione ordinaria (pratica n. FC08A0023), per il prelievo di acqua pubblica superficiale

dalla sponda destra della diramazione alimentata con acque superficiali del Fiume Bidente, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa n. FCA9651

- prelievo ubicato in Comune di Santa Sofia (FC) - Località Berleta, in area di proprietà di terzi, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 75, mappale 16, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 727.008 - Y: 865.710;
- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
- utilizzo della risorsa ad uso domestico (per servizi igienici);
- portata massima di esercizio pari a 1,30 l/s;
- volume complessivo pari a 360 mc/annui;

3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2033;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Sig.ra Cuni Verdiana in data 01/07/2024 (trasmesso con nota registrata n. PG/2024/120349 del 01/07/2024) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
5. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel parere favorevole rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forli-Cesena con nota prot. n. 33848 del 27/05/2024, registrata n. PG/2024/97032 del 27/05/2024, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
6. di stabilire che il concessionario debba rispettare le Condizioni d'Obbligo in materia di Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) nei siti della rete Natura 2000, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;

7. di stabilire che il concessionario debba rispettare le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale, rilasciato con nota prot. n. 17904 del 20/06/2024, registrata n. PG/2024/114591 del 21/06/2024, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;
8. di quantificare in euro 9,62 l'importo del canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2024;
9. di fissare in euro 96,20 la somma dovuta per i canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per i dieci anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
10. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
11. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
12. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Sig.ra Cuni Verdiana;
13. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto

dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

14. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
15. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
17. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025;
18. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso domestico (per servizi igienici) rilasciata alla Sig.ra Cuni Verdiana, CF CNUVDN42M42D704M (pratica n. FC08A0023).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT081102010000001ER, denominato "Bidente di Corniolo - Bidente", avviene da sponda destra della diramazione alimentata con acque superficiali del Fiume Bidente.
2. L'opera di presa è costituita da n. 1 elettropompa mobile e presenta le seguenti caratteristiche:
Codice risorsa n. FCA9651
 - ubicazione: Comune di Santa Sofia (FC) - Località Berleta, Foglio 75, mappale 16;
 - coordinate UTM RER X: 727.008 - Y: 865.710;
 - diametro del tubo di pescaggio: 42 mm.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso domestico (per servizi igienici) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 1,30 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 360 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con prot. n. 33848 del 27/05/2024, registrata n. PG/2024/97032 del 27/05/2024:

“[...] non vengano modificate le sezioni di deflusso del canale, in modo da garantire una corretta gestione delle acque derivate [...]”.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)

Il prelievo della risorsa idrica superficiale, in quanto ricadente in un sito della rete natura 2000 denominato “RAMI DEL BIDENTE, MONTE MARINO”, sito n. 88, tipo ZSC, codice sito IT4080011, è condizionato alle seguenti Condizioni d’Obbligo generiche e quelle indicate per la specifica tipologia di intervento, rispettivamente riportate ai punti A, B, C di pag. 75 e al punto 38 B dell’Allegato A della Determina Regionale n. 14585 del 13/07/2023:

- gli interventi o le attività non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza), qualora stabili (sane e non inclinate) e non ubicate in alveo o negli argini, e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti;
- l'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi pre-valutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale;
- al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere;
- non si realizzino opere fisse in alveo o sulle sponde dei corsi d'acqua;
- siano state rispettate le prescrizioni contenute nella precedente valutazione di incidenza;
- non si realizzino opere fisse in alveo o sulle sponde dei corsi d'acqua;
- non si realizzino nuove infrastrutture viarie di tipo permanente;

- si provveda al ripristino dei luoghi in caso di realizzazione di piste o di aree di deposito di tipo temporaneo;
- non sia tagliata o eliminata la vegetazione arboreo-arbustiva, viva o morta, presente;
- non si effettui la trasformazione dell'uso del suolo;
- non si effettuino scavi o movimenti di terra o di inerti anche in alveo sia di tipo provvisorio e stagionale;
- non sia realizzata in acque lentiche;
- non sia realizzata usando acque sorgentizie;
- sia rispettato il Deflusso Minimo Vitale / Deflusso Ecologico (DMV/DE) del corso d'acqua, come disciplinato dalla normativa di settore.

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato, inoltre, alle seguenti ulteriori prescrizioni riportate nel parere rilasciato dal Servizio Parchi e Risorse Forestali, nell'ambito della precedente Determinazione di concessione n. 13187 del 15/11/2010, con nota prot. n. 183152 del 28/07/2008, con cui è stato comunicato l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza:

[...]

- *limitare la durata dei lavori e utilizzare i vari accorgimenti al fine di recare minor disturbo possibile alle specie faunistiche presenti nell'area;*
- *garantire il Deflusso Minimo Vitale di acqua nel corso d'acqua interessato;*
- *evitare il taglio o il danneggiamento della vegetazione presente nell'area oggetto dell'intervento;*
- *preservare ed escludere da qualsiasi tipo di intervento gli habitat presenti all'area oggetto dell'intervento;*
- *le prescrizioni sopra riportate sono da considerarsi vincolanti per il soggetto proponente;*

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale con nota prot. n. 17904 del 20/06/2024, registrata n. PG/2024/114591 del 21/06/2024:

“[...] tenuto conto del fatto che parte della condotta ricade in aree interessate da dissesto disciplinate dall’art. 26 del PTCP, venga predisposto un monitoraggio periodico delle suddette opere, al fine di evitare eventuali perdite di acqua e conseguenti eventuali ripercussioni sui fenomeni di dissesto e instabilità che condizionano l’area. [...]”.

ARTICOLO 6 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l’anno 2024 è pari a euro 96,20 per la risorsa idrica) entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l’obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. I canoni aventi importo pari o inferiore all’importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un’unica soluzione per tutta la durata della concessione come previsto dall’art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, pertanto il concessionario ha versato un importo pari a euro 96,20 corrispondente alla somma dei canoni dovuti per l’utilizzo della risorsa idrica per dieci anni di durata della concessione.

ARTICOLO 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell’art. 8 della L.R. n. 2/2015.

2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati

dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a installare e a mantenere installato e in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della

concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,30 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,47 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni

impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 11 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 13 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.